

Il Presente documento è stato redatto dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque con la collaborazione di ERSI Abruzzo

Allegato 2B

Atto di indirizzo inerente le priorità e gli obiettivi della programmazione di interventi in materia di infrastrutture del Servizio Idrico Integrato

Segmento - Depurazione

Richiamati:

- La Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane,
- Il documento “Termini e definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) – Bruxelles, Gennaio 2007”, redatto dalla Direzione Generale dell’Ambiente della Commissione Europea)
- Il Decreto 8 gennaio 1997, n. 99: «Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature»
- La Deliberazione ARERA 5 maggio 2016, 218/2016/r/idr “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” con particolare riferimento agli obblighi fissati in materia di installazione manutenzione e verifica dei misuratori e alle disposizioni sulla gestione dei dati di misura,
- La Deliberazione ARERA 917/2017/R/idr – RQTI – Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato – con particolare riferimento a quanto stabilito in merito agli “Standard generali di fognatura” fissati e ai Macroindicatori M4: “Adeguatezza del sistema fognario”; M5 “Smaltimento fanghi in discarica”; M6 “Qualità dell’acqua depurata”;
- La Deliberazione ARERA 83/2021/R/idr del 02-03-2021: «Avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione della misura del Servizio Idrico Integrato»;

Richiamata altresì la Direttiva ERSI prot. 826 dell’11/03/2021 rivolta ai Gestori del Servizio Idrico Integrato e avente ad oggetto “Predisposizione progetti definitivi per l’acquisizione dei finanziamenti pubblici”;

Considerato che:

Il Piano di Tutela delle Acque, adottato con DGR 614/2010 e approvato definitivamente in Consiglio Regionale con Deliberazione 51/9 del 16/12/2015 come modificato e aggiornato con DGR 492/C dell’8 luglio 2013, ha approvato la preliminare ricognizione degli agglomerati maggiori di 2000 a.e. (art. 31 Norme Tecniche di Attuazione).

Lo stesso Piano (artt- da 31 a art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione) nonché la LR 31/2010 art. 7 comma 10, definisce le modalità di ricognizione degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e. e le modalità di aggiornamento della preliminare ricognizione degli agglomerati superiori a 2.000 a.e..

Con DGR 851 del 23/12/2019, si è preso atto del *quadro ricognitivo degli agglomerati superiori e inferiori a 2000 abitanti equivalenti (a.e.) e dei relativi impianti di depurazione*” (rif. Relazione Tecnica “Depurazione acque reflue urbane – ricognizione agglomerati/impianti, procedure di infrazione, interventi finanziati”).

Come previsto dalla DGR 851/2019 le carenze conoscitive sui dati relativi ad agglomerati ed impianti di cui agli Allegati 3 e 4 alla stessa DGR dovranno essere colmate gradatamente, attraverso i dati forniti dall’ERSI, sulla base delle informazioni acquisite dai Gestori del S.I.I., al competente Servizio regionale con le modalità di aggiornamento della ricognizione stabilite con lo stesso atto. A tal fine non potranno essere oggetto di finanziamento interventi relativi ad agglomerati e impianti per i quali ERSI non disponga di dati completi ed aggiornati.

L’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione , al comma 12, altresì, dispone: “*Considerata la necessità e l’urgenza di rispettare gli obblighi improrogabili previsti dalla Direttiva 91/271/CE e considerato che gli interventi relativi agli agglomerati oggetto del presente paragrafo (n.d.r. Agglomerati maggiori di 2.000 a.e.)*

costituiscono lo strumento per il raggiungimento del Target S-11 (depurazione) previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, la Regione riconosce la massima priorità nell'erogazione di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti, all'adeguamento degli agglomerati superiori a 2.000 a.e.. In particolare verranno utilizzati per gli interventi prioritari individuati le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) relative al periodo di programmazione finanziaria corrente".

In coerenza con tali previsioni, la precedente programmazione definita al 2020, ha investito ingenti risorse nel segmento depurativo, a partire dalla Programmazione FSC 2007-2013 e seguenti (fondi ex Piano Straordinario ARII, D.L. 133/2014 "Decreto Sblocca Italia", FSC 2014-2020 Patto per il Sud, Piano Operativo Ambiente e programmi minori) destinate prioritariamente agli interventi sugli agglomerati superiori a 2.000 a.e. (impianti e reti fognarie). Le risorse finanziarie messe in campo ammontano ad un totale di circa € 264,54 mln di euro di fondi pubblici per un totale di interventi con un costo complessivo di circa 299,86 mln di euro.

L'attuale ricognizione dei fabbisogni finanziari 2021/2027 è finalizzata a colmare gli ulteriori gap infrastrutturali ancora esistenti nel segmento depurativo del Servizio Idrico integrato, anche in relazione agli ulteriori fabbisogni emersi in fase di aggiornamento con il Commissario Unico incaricato, ai sensi della L 55/2019 del superamento delle procedure di infrazione comunitaria ex direttiva 91/271/CE.

Nell'ambito del settore fognario e depurativo, la priorità di intervento permane per quelli che interessano agglomerati oggetto delle procedure d'infrazione, eleggibili a finanziamento nell'ambito delle programmazioni nazionali ovvero regionali.

Per gli interventi riguardanti il Servizio Idrico Integrato è necessario che:

- risulti avvenuta la costituzione degli Enti di Governo di Ambito e l'avvenuto affidamento del Servizio Idrico Integrato a soggetti industriali adeguatamente strutturati, efficienti e affidabili aventi adeguata capacità gestionale e in grado di conseguire le previsioni di spesa e di realizzazione degli interventi nei tempi e nei modi imposti dagli specifici strumenti di attuazione dei programmi di interventi in divenire.
- il Soggetto incaricato di realizzare gli interventi (Gestore del servizio idrico integrato) applichi tutte le disposizioni ARERA in materia di regolazione del SII (Convenzione, Tariffa, Unbundling, qualità tecnica ecc...). Ciò è necessario in quanto assicura il rispetto della Disciplina sugli aiuti di Stato in materia di Servizi di interesse economico generale – SIEG a cui appartiene il SII.

Il Soggetto proponente alla Regione di interventi in materia di infrastrutture del Servizio Idrico Integrato ai fini dell'ammissione degli stessi a finanziamento pubblico è l'Ente di Governo dell'Ambito, in Abruzzo ERSI (Ente regionale per il Servizio Idrico Integrato).

Il soggetto attuatore è il gestore affidatario del servizio idrico integrato operante nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza, selezionato ai sensi del D.lgs. 152/06 nel rispetto del principio di unicità della gestione, ovvero i soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 147 comma 2 bis del d.lgs.152/06, che gestiscano il servizio idrico sulla base di convenzione di affidamento con l'Ente di governo dell'ambito recante i contenuti minimi della convenzione-tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/idr e in possesso dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di governo.

In merito alla tipologia di interventi da individuare e selezionare, in linea con gli obiettivi del PTA e con le indicazioni del MITE di cui alla nota prot. n. 0050602 del 12/05/2021, acquisita al protocollo regionale 0203758/21 del 13/05/2021, nell'ambito della ricognizione aggiornata al mese di giugno 2021 (rif. prot. n. RA/0255866/21), sul segmento in oggetto di cui all'Allegato 2B alla presente Deliberazione, sono stati individuati e selezionati progetti che:

- prevedano la realizzazione/efficientamento di reti fognarie e/o il revamping o la realizzazione di impianti di depurazione con innovazioni dal punto di vista gestionale ed energetico (con recupero minimo di energia pari al 10%),
- prevedano la produzione di acque reflue riutilizzabili nel settore agricolo, soprattutto nelle aree ad elevata vocazione agricola, e industriale e per finalità ambientali, e/o adeguato trattamento dei fanghi di depurazione anche a fini energetici;
- garantiscano il pieno rispetto della Direttiva 91/271/ CEE e che saranno attuate soluzioni in grado di evitare o mitigare lo sfioro fognario combinato in caso di forti piogge, anche attraverso l'adozione di soluzioni "verdi";
- prevedano, ove possibile, sistemi di raccolta differenziata, vasche di ritenzione e/o trattamento delle acque di prima pioggia. Inoltre, il completamento o la realizzazione di reti fognarie e il revamping o la

realizzazione di impianti di depurazione contemplino tecniche innovative dal punto di vista gestionale ed energetico, consentendo un risparmio energetico pari ad almeno il 10% del consumo attuale;

- perseguano l'obiettivo della dimissione delle fosse Imhoff, come previsto ai sensi dell'art.33, comma 6, lett. c; del Piano di Tutela delle Acque, e discendente dalla DGR 851/2019.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità al finanziamento i Gestori dovranno presentare ad ERSI almeno progetti di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunque un livello di progettazione pari a quello richiesto dallo specifico programma di finanziamento a cui viene richiesto di accedere, con i seguenti elementi:

- Il quadro aggiornato dell'agglomerato o degli agglomerati a cui l'intervento di riferisce con tutti i dati e la cartografia relativi a agglomerato/i e impianti censiti con la DGR 851/2019 e s.m.i.;
- L'analisi dell'attuale sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani nell'agglomerato a cui si riferisce l'intervento con indicazione dell'attuale livello conformità di reti fognarie e impianti rispetto alla normativa vigente e delle criticità esistenti che ne giustifichino la priorità di intervento rispetto ad altri agglomerati, impianti e reti fognarie gestite L'attuale livello di performance (baseline) in termini di collettamento e depurazione dovrà essere descritto mediante gli indicatori ARERA (macro-indicatori di qualità tecnica M4, M5, M6 relativi agli agglomerati a cui si riferiscono gli interventi previsti),
- una proposta progettuale che riguardi le attività indicate nel seguente elenco e che descriva le eventuali attività già eseguite preliminarmente nelle zone oggetto di intervento:
 - Adeguamento reti fognarie e impianti di depurazione delle acque reflue urbane al fine di superare e/o evitare procedure di infrazione comunitaria con indicazione della procedura di infrazione in atto, dei Km di reti fognaria interessata dall'intervento, degli abitanti equivalenti da trattare/collettare attraverso l'intervento;
 - Interventi finalizzati alla la produzione di acque reflue riutilizzabili nel settore agricolo, soprattutto nelle aree ad elevata vocazione agricola, e industriale e per finalità ambientali, e/o adeguato trattamento dei fanghi di depurazione anche a fini energetici;
 - Interventi in grado di evitare o mitigare lo sfioro fognario combinato in caso di forti piogge, anche attraverso l'adozione di soluzioni "verdi";
 - Interventi per la realizzazione di sistemi di raccolta differenziata, vasche di ritenzione e/o trattamento delle acque di prima pioggia.
 - Interventi di completamento la realizzazione di reti fognarie e di revamping di impianti esistenti o realizzazione di impianti di depurazione finalizzati al pieno adeguamento alla normativa vigente e che contemplino tecniche innovative dal punto di vista gestionale ed energetico, consentendo un risparmio energetico pari ad almeno il 10% del consumo attuale;
 - interventi dimissione delle fosse Imhoff, come previsto ai sensi dell'art.33, comma 6, lett. c; del Piano di Tutela delle Acque, e discendente dalla DGR 851/2019.
- una quantificazione dell'efficacia degli interventi della proposta progettuale, indicando il beneficio atteso in termini di abitanti equivalenti collettati, trattati e di qualità dei reflui depurati, del grado di monitoraggio e conoscenza delle reti fognarie. Il beneficio dovrà essere quantificato in base alla variazione attesa degli indicatori ARERA (macro-indicatori di qualità tecnica M4, M5, M6 relativi agli interventi previsti) e all'efficacia dell'intervento ("Lunghezza delle condotte di acque reflue nuove o rinnovate" "nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue" "popolazione allacciata a impianti di trattamento acque reflue almeno secondari" "popolazione servita da nuove reti fognarie o reti rinnovate").
- un cronoprogramma di attuazione dettagliato, che specifichi l'intero iter di attuazione sino alla messa in esercizio, incluse le procedure di appalto e le procedure di autorizzazione necessarie. Per quanto riguarda le candidature "in fase di progettazione", il cronoprogramma deve evidenziare la conclusione della fase attuativa in coerenza con la tempistica del Programma di finanziamento a cui si chiede di accedere.
- Quadro economico del progetto, in termini di: importo complessivo delle opere, livello di cofinanziamento ed equilibrio delle fonti di finanziamento del soggetto beneficiario.
- Qualità della proposta e coerenza con le finalità del Programma di finanziamento a cui si chiede di accedere.

-
- Qualità dell'approccio tecnologico perseguito per la per il miglioramento del collettamento e trattamento dei reflui urbani;
 - Capacità realizzativa del Proponente: descrizione delle competenze e della struttura organizzativa necessaria all'attuazione della proposta.
 - Innovatività della proposta, presenza di aspetti innovativi e di green economy, legati per esempio all'uso di fonti di energia rinnovabile, e rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
 - Coerenza con la pianificazione d'ambito e sovraordinata.

Ogni intervento proposto deve consentire altresì in relazione all'agglomerato a cui si riferisce:

- Rilievo delle reti fognarie, comprensivo dei sistemi scolmatori con la descrizione del loro dimensionamento e loro rappresentazione tramite GIS;
- Installazione di strumentazione per la misura di portate addotte agli impianti, delle portate scaricate, installazione di auto-campionatori in linea con la normativa vigente e di sistemi di misurazione delle portate sfiorate lungo gli scolmatori di rete e in testa all'impianto.

I Gestori, a prescindere dalla disponibilità di finanziamenti pubblici, devono assicurare un sistema di conoscenza e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione in sistemi informativi georeferenziati (ARC –GIS), mettendolo a disposizione di ERSI per le attività di pianificazione e programmazione di competenza di quest'ultimo entro e non oltre due anni dall'approvazione del presente atto.

La mappatura e digitalizzazione delle reti fognarie, degli agglomerati e degli impianti di depurazione con i relativi dati è attività essenziale per la programmazione degli interventi utili a potenziare, ottimizzare e gestire la depurazione ed il collettamento dei reflui urbani.